



Rete Rurale  
Nazionale  
2007.2013



Regione **LIGURIA**

# L'evoluzione della condizionalità ed il nuovo Decreto Ministeriale

Antonio Frattarelli

*Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Genova, 19 Aprile 2010





# Indice

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale.
2. Breve excursus sulla condizionalità.
3. Il nuovo Decreto Ministeriale sulla condizionalità.
4. La comunicazione nella condizionalità.
5. Il sistema dei controlli.
6. L'evoluzione del settore.



# 1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale<sup>(1)</sup>

L'evoluzione nel tempo della Politica Agricola Comune (PAC), ha due estremi: la gestione comune dei mercati (OCM) ed il pagamento unico (disaccoppiamento = sostegno completamente svincolato dalla produzione).



# 1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale<sub>(2)</sub>

## La Politica Agricola Comune (PAC)

### I pilastro

Reg. (CE) 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

### II pilastro

Reg. (CE) n.74/2009 (che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005)

Reg. (CE) n. 363/2009 (che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006)

Decisione 2009/61/CE (a modifica OSC)



# 1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale<sup>(3)</sup>

Il pagamento unico (1° pilastro) è però subordinato ad un requisito: il rispetto della condizionalità.

L'imprenditore agricolo riceve i pagamenti diretti se osserva le prescrizioni ambientali della condizionalità.

Questo è un passaggio fondamentale!



## 2. Breve excursus sulla condizionalità<sup>(1)</sup>

La condizionalità nasce nel 1° pilastro (Agenda 2000) come “ECO-CONDIZIONALITÀ”, facoltativa per gli SM, limitata a pochi aspetti ambientali (ad es.: manutenzione dei fossi). E’ un dispositivo che ha consentito di introdurre obiettivi ambientali nelle politiche di mercato e la loro giustificazione (OMC, opinione pubblica).



## 2. Breve excursus sulla condizionalità<sup>(2)</sup>

Con la riforma di medio termine (Reg. CE 1782/2003) la condizionalità diventa obbligatoria ed assume il duplice ruolo che svolge oggi:

1. Impone che la corresponsione dei finanziamenti sia “condizionata” al rispetto di norme già vigenti (gli Atti) ma ancora disattese (p.e. Direttiva Nitrati).
2. Conferisce all’agricoltura europea una sorta di “marchio” ambientale!



## 2. Breve excursus sulla condizionalità<sup>(3)</sup>

Il rispetto della condizionalità per i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale viene introdotto dall'art. 51 del Reg. (CE) 1698/2005 e, a livello nazionale, dal D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541. La condizionalità inizia a svolgere la funzione di ponte tra il 1° ed il 2° pilastro (è la base sulla quale incardinare il sistema dei pagamenti ambientali - *baseline*).



## Breve excursus sulla condizionalità<sup>(4)</sup>

**Reg. (CE) 73/09, Reg. (CE) 74/09**

**Reg. (CE) 1122/09 e Reg. (CE) 1975/2006 s.m.i.**


**DM 32125 – 22 dicembre 2009**

**Recepimenti regionali (in corso)**

**Circolare AGEA di coordinamento**


**Implementazione da parte degli OP**

## 2. Breve excursus sulla condizionalità<sup>(5)</sup>



### 3. Il nuovo Decreto Ministeriale sulla condizionalità<sup>(1)</sup>

- Chi deve rispettare la  
condizionalità (D.M. 30125  
del 22/12/2009)
  - Beneficiari degli aiuti diretti
  - Beneficiari di 8 misure SR (211, 212,  
213, 214, 215, 221, 224, 225)
  - Beneficiari di aiuti per l'estirpazione e  
ristrutturazione dei vigneti
  - Azioni ambientali OCM ortofrutta





### 3. Il nuovo Decreto Ministeriale sulla condizionalità<sup>(2)</sup>

A seguito dell'Health Check della PAC, con la pubblicazione dei nuovi regolamenti, e di alcune puntuali prescrizioni della Commissione, il MiPAAF ha aggiornato ed integrato il quadro normativo di riferimento della condizionalità (DM n. 12541/2006 e s.m.i.).

Nello stesso tempo, all'interno del documento normativo sono state inserite le disposizioni relative alla gestione degli impegni, delle sanzioni e riduzioni dello Sviluppo Rurale, di cui la condizionalità è la "*baseline*".



### 3. Il nuovo Decreto Ministeriale sulla condizionalità<sup>(3)</sup>

- Estensione ad altri soggetti dell'osservanza della condizionalità:
  - Azioni ambientali del settore ortofrutticolo.
- Inserimento degli impegni aziendali relativi ai CGO, direttamente nel testo del DM (All. 1)
- Modifica ed integrazione del complesso di Norme e Standard delle BCAA (All. 2)
- Inserimento delle modalità di calcolo delle riduzioni di condizionalità, direttamente nel testo del DM (All. 4)



## 4. La comunicazione nella condizionalità<sup>(1)</sup>

- **Obbligo della comunicazione**

Da disposizioni regolamentari, una parte delle riduzioni ed esclusioni (25%) possono essere trattenute dallo Stato Membro e devono essere utilizzate per la comunicazione nella condizionalità.

- **Necessità della comunicazione**

Nell'audit della Commissione sull'applicazione della condizionalità nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, è stata evidenziata la carenza di comunicazione.



## 4. La comunicazione nella condizionalità<sup>(2)</sup>

- Incremento del numero delle infrazioni

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vincoli	15	23	26	26	26	23*
Controlli	7.500	9.000	13.000	15.000	16.000	16.000
Infrazioni	150	300	500	650	2.800	?



## 4. La comunicazione nella condizionalità<sup>(3)</sup>

- **Informativa del vincolo in generale**

I CAA, se richiesti dal beneficiario, formulano in sua vece la domanda di aiuto comunitario. Il contatto con il CAA rappresenta per molte aziende l'unico momento informativo rispetto a vincoli e formalità.

- **Prima informativa dei vincoli aziendali**

Utilizzando gli strumenti e le informazioni presenti sul fascicolo e nel SICC, i funzionari dei CAA informano gli agricoltori dei propri vincoli e danno il quadro dei requisiti da rispettare.



## 4. La comunicazione nella condizionalità<sup>(4)</sup>

### Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità – SICCC


Il SICCC è lo strumento che il SIAN ha sviluppato per consentire ai diversi utenti di:

- avere informazioni sull'applicazione della condizionalità,
- gestire i dati aziendali relativi ai diversi vincoli,
- avere informazioni sulle modalità di rispetto dei requisiti,
- verificare la posizione dell'azienda nei confronti del sistema di controllo e di applicazione delle riduzioni.



## 5. Il sistema dei controlli<sup>(1)</sup>

Sistema dei controlli (AGEA  
e OPR) – BCAA:  
esempi di identificazione di  
infrazioni





## 5. Il sistema dei controlli<sup>(2)</sup>

- Il coordinamento dei controlli (amministrativi ed in loco) spetta ad AGEA. La numerosità dei campioni è stabilita dai Regolamenti.
- Il Reg. CE 1122/2009 stabilisce che, nell'ambito degli aiuti diretti, i controlli amministrativi vengano effettuati sul 100% delle domande mentre i controlli in loco vengono fatti su un campione di almeno l'1%.
- Il Reg. CE 1975/2006 s.m.i. stabilisce che, nell'ambito dello sviluppo rurale, i controlli amministrativi vengano effettuati sul 100% delle domande mentre i controlli in loco vengono fatti su un campione di almeno il 5%.



## 5. Il sistema dei controlli<sup>(3)</sup>

Se l'agricoltore viene trovato inadempiente, il finanziamento può essere ridotto o ci può essere addirittura l'esclusione.

- In primo luogo si stabilisce se l'infrazione è determinata da negligenza, se è ripetuta o se è intenzionale.
- In caso di negligenza, il Reg. CE 1122/2009 stabilisce che, nell'ambito degli aiuti diretti, in funzione del livello di gravità, entità e durata la riduzione può essere dell'1%, del 3% o del 5%.
- In caso di ripetizione, la riduzione è del 15 % max.
- In caso, di intenzionalità è di norma del 20%.



## 5. Il sistema dei controlli<sup>(4)</sup>

Se l'agricoltore viene trovato inadempiente, anche il finanziamento nell'ambito dello SR può essere ridotto o ci può essere addirittura l'esclusione.

- In primo luogo si stabilisce se l'infrazione è determinata da negligenza o se è intenzionale.
- In caso di negligenza, il DM 30125, su mandato del Reg. CE 1975/2006 s.m.i., nell'ambito dello SR, in funzione del livello di gravità, entità e durata la riduzione può essere del 5%, del 25% o del 50%.
- In caso, di intenzionalità c'è l'esclusione.

## 6. L'evoluzione del settore<sup>(1)</sup>

- Nuovi vincoli 2010 e 2012
- Nuove modalità di controllo
- Evoluzione normativa e scenari futuri

Opinione pubblica UE



Pagamento contributi



Aziende agricole



Rispetto dell'ambiente



## 6. L'evoluzione del settore<sub>(2)</sub>

- Nuovi vincoli 2010 e 2012
  - Risorse idriche – Autorizzazione all'uso
  - Risorse idriche – rispetto di fasce antinquinamento (2012)
- Nuove modalità di controllo
  - Controlli aziendali “on-line”
  - Nuovi sensori satellitari e aerei per la fotointerpretazione
- Evoluzione normativa e scenari futuri
  - La condizionalità come vincolo “**centrale**” per le aziende agricole



# Approfondimenti

Documenti su [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) e [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

DM 30125 del 22/12/09 – Testo Unico condizionalità 2010

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2502>

Documento tematico RRN sull'applicazione della condizionalità dopo l'Health check della PAC

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1722>

Esiti del Forum on line sulle proposte di semplificazione della condizionalità

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1936>

Sintesi e presentazioni del workshop RRN sui controlli di condizionalità

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1837>

Manuale di condizionalità

<http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Condizionalita/default.htm>

Riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo SR

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/334>



Rete Rurale  
Nazionale  
2007.2013



GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!

[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)

[sviris3@politicheagricole.gov.it](mailto:sviris3@politicheagricole.gov.it)



**REGIONE LIGURIA**

# **Il sistema delle riduzioni ed esclusioni PSR: casi di infrazione degli impegni per le misure a superficie**

**Modalità di applicazione del DM 22  
dicembre 2009**

**Antonio FRATTARELLI**

***MiPAAF***

**Genova, 19 Aprile 2009**



# Indice

- 1. Ambito giuridico**
- 2. Esempio 1 (Modalità di applicazione delle riduzioni)**
- 3. Esempio 2**
- 4. L'impatto della condizionalità sullo sviluppo rurale (Baseline)**
- 5. Aggiornamenti normativi (DM Condizionalità)**



# Esempi

In particolare, l'esempio 1 è sulle riduzioni ed esclusioni a norma dell'articolo 14, commi 1 e 2 del D. M. 22 dicembre 2009 con contemporanea violazione di un impegno di condizionalità non pertinente.



# Esempi

L'esempio 2 è sull'applicazione delle riduzioni ed esclusioni a norma dell'articolo 15 del D. M. 22 dicembre 2009.



## L'ambito giuridico <sup>(1)</sup>

L'ambito di applicazione è quello delle riduzioni ed esclusioni conseguenti al mancato rispetto degli impegni (art. 18 del Reg. CE 1975/2006 s.m.i.), diversi da quelli connessi alla superficie o agli animali.



## L'ambito giuridico <sup>(2)</sup>

L'art. 18 del Reg. CE 1975/2006 s.m.i. delega, infatti, lo Stato Membro a stabilire la “riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza constatata”.



## L'ambito giuridico <sup>(3)</sup>

A questo riguardo intervengono, appunto, gli articoli 14 e 15 del D. M.; il primo tratta (nei commi 1 e 2) delle riduzioni e delle relative percentuali mentre il secondo introduce una delle fattispecie di esclusione.



# Esempio 1 (articolo 14, commi 1 e 2)

(1)

Supponiamo che, nell'ambito della misura 214, vi sia un'azione denominata "Riduzione dei fertilizzanti".

L'impegno (A) è non eccedere i 100 kg di Azoto distribuiti per ettaro.

Il premio è:

350 €/Ha → per i cereali autunno-vernini

550 €/Ha → per cereali primaverili-estivi



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(2)</sup>

Riepilogando:

- Impegno A: Limite di 100 Kg. di Azoto/Ha
- Baseline pertinente: Atto A4 (max 170 Kg./Ha)
- Misura 214: Pagamenti agroambientali
- Operazione: 214.A Azione “Riduzione dei fertilizzanti”
- Gruppo di colture:
  - 214.A.a (cereali autunno-vernini) 350 €/Ha
  - 214.A.b (cereali primaverili-estivi) 550 €/Ha



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(3)</sup>

Supponiamo, inoltre, che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto=5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la matrice che segue.



# Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(4)</sup>

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione <i>baseline</i>



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(5)</sup>

Supponiamo, inoltre, che una delle aziende beneficiarie abbia una SAU di 90 Ha (in ZVN) così investita:

- Cereali autunno vernini: Ha 50 (Impegno A)
- Cereali primaverili-estivi: Ha 20 (Impegno A)
- Leguminose : Ha 20 (Impegno B)

Totale impegno A: ettari 70

Totale impegno B: ettari 20



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(6)</sup>

Cereali autunno vernini: Ettari 50 X €/Ha 350,00 =  
17.500,00€

Cereali primaverili-estivi: Ettari 20 X €/Ha 550,00 =  
11.000,00€

Leguminose : Ettari 20 X €/Ha 50,00 = 1.000,00€

**Totale: 29.500,00 euro**



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(7)</sup>

### ***Infrazione riscontrata nell'anno n:***

Si ipotizza che il beneficiario abbia apportato al terreno **120 Kg.** di azoto ad ettaro solo **su 13 ettari di cereali primaverili-estivi**, con infrazione dell'impegno A.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati.



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(8)</sup>

### ***Calcolo Indici (tabella alla slide 10):***

Gravità: superamento limite di 20Kg. >30%  
( $20/100=20\%$ ) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione superiore a 4Ha  
→ Alto(5)

Durata: di norma → Medio (3)



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(9)</sup>

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo della media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $>0,05$ ).

In questo caso, il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;



## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(10)</sup>

In corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella (Art. 7, comma 2, del D. M.):

punteggio	riduzioni
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%





## Esempio 1 (art. 14, commi 1 e 2) <sup>(11)</sup>

Pertanto, la riduzione ipotizzata è pari al 25%.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di Gruppo di coltura:

-cereali primaverili-estivi → euro 11.000,00

Euro 11.000,00 X 25%= **2.750,00 euro di riduzione**



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(1)</sup>

Supponiamo che l'impresa agricola in questione ha contemporaneamente violato un'impegno (Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) di condizionalità non pertinente all'impegno A. In particolare, ha utilizzato un principio attivo autorizzato in commercio ma che non comprende i cereali tra le colture sulle quali è possibile distribuirlo.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(2)</sup>

L'impresa è tenuta al rispetto della condizionalità in quanto beneficiaria dei pagamenti agroambientali in oggetto.

Il riferimento normativo che sancisce la riduzione in oggetto è l'art. 71 del Reg. (CE) 2009/2004.

La circolare AGEA ci fornisce gli elementi per la definizione della riduzione.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(3)</sup>

Tale riduzione va a cumularsi con quella appena definita per la violazione dell'impegno agroambientale.

Esse vengono calcolate distintamente e poi si sommano.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(4)</sup>

L'impresa ha distribuito sull'intera superficie a cereali (70 Ha) un principio attivo che non è autorizzato su questa coltura. Il prodotto non è classificato come molto tossico, tossico o nocivo.

Il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto=5) viene determinato in termini di gravità, entità e durata.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(5)</sup>

## Portata o Entità dell'infrazione:

Per la valutazione della portata si utilizza la superficie oggetto d'infrazione

## Classi di violazione:

- livello basso: quando superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 10% e inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 Ha;



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(6)</sup>

- livello medio: superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 20% e inferiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 Ha;
- livello alto: superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(7)</sup>

## Gravità dell'infrazione.

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, **coltura**, tempi di carenza, ecc.);

2. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

classi di violazione:

- basso: rilevamento del parametro 1 o 2;
- medio: rilevamento di entrambi i parametri.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(8)</sup>

## Durata dell'infrazione:

Anche questo caso risulta particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate.

L'incidenza dell'indicatore di durata viene, pertanto, stabilita a **livello medio**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 (1) secondo comma del Reg. CE 1122/09.



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(9)</sup>

***Pertanto, calcolo Indici:***

Gravità: rilevamento del solo parametro 1 → Basso  
(1)

Entità o portata: superficie infrazione superiore a 3  
Ha = 70 Ha)

→ Livello Alto(5)

Durata: di “default” → Livello Medio (3)



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(10)</sup>

## Calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito è dato dalla media aritmetica dei tre valori corrispondenti (necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $>0,05$ ).



# Violazione di un impegno di condizionalità non pertinente <sup>(11)</sup>

La media è 3; confrontando il “punteggio” relativo all’infrazione rilevata con la griglia che segue, risulta che la riduzione è pari al 3 %.

<b>Classe</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Riduzione %</b>
<b>I</b>	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	<b>1%</b>
<b>II</b>	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	<b>3%</b>
<b>III</b>	Uguale o superiore a 5,00	<b>5%</b>



## Cumulo delle riduzioni <sup>(1)</sup>

La riduzione del 3% è da applicarsi al montante per MISURA (art. 23 del regolamento CE n. 1975/2006) (€ 29.500,00)

preventivamente depurato ( a norma dell'art. 24) della precedente riduzione (29.500,00 – 2.750,00 €)

€ 26.750,00 X 3% = **802,50 € di riduzione**

Pertanto, la riduzione complessivamente comminata è di **2.750,00 + 802,50 = 3.552,50 €**



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. <sup>(1)</sup>

Nell'ambito della sottoazione "Riduzione dell'erosione" (AZIONE 3 della misura 214) sono finanziati interventi di contrasto all'erosione.

Impegno → solchi acquai a distanza max di 40 metri.

Baseline: Norma 1.1 → solchi acquai a distanza max di 80 metri.



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. (2)

Riepilogando:

- Misura 214: Pagamenti agroambientali
- Azione 3
- Sottoazione "Riduzione dell'erosione"
- Premio: 200,00 €/Ha



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. <sup>(3)</sup>

Supponiamo, inoltre, che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto=5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la matrice che segue.



## Esempio 2 (4)

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Presenza di uno dei seguenti 3 parametri – presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale; – dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm; – presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.	superficie d'infrazione > 5% e ≤ 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.	
Medio (2)	Presenza di due dei seguenti 3 parametri – presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale; – dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm; – presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.	superficie d'infrazione > 10% e ≤ 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.	Medio
Alto (5)	Presenza di tutti i seguenti 3 parametri – presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale; – dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm; – presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.	superficie d'infrazione > 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore a 2 ettari.	Se l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi.



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. (5)

Supponiamo che una delle aziende beneficiarie:

- abbia una SAU di 100 Ha.
- sia situata interamente in collina con pendenza media del 10%.
- Impegno è adottato per 100 Ha (intera azienda)
- Premio complessivo= 100 Ha x 200 €/Ha



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. (6)

Infrazione riscontrata:

nell'anno n il beneficiario ha tracciato i solchi acquai a distanza di 90 m anziché 40 m su metà della superficie, con infrazione sia dell'impegno "Riduzione dell'erosione" che della pertinente baseline.



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. (7)

Si applica, pertanto, l'articolo 8 del D. M.

Sanzione: esclusione dal pagamento o dalle domande ammesse per la misura in oggetto. L'autorità informa il beneficiario che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, nel corso del periodo d'impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'art.18, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1975/06.



## Esempio 2 - Esclusione a norma dell'articolo 15 del D. M. (8)

Se il beneficiario reitera l'infrazione in uno degli anni successivi all'anno n, sulle medesime superfici, sulla base dell'articolo 9 del decreto, si dichiara "deliberata" la violazione.

Questa evidenza dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

# R&E Condizionalità <sup>(1)</sup>

## Negligenza

Le aliquote di riduzione applicabili sono: 1%, 3%, e 5% il massimo livello di riduzione è fissato al 5%

## Reiterazione

la riduzione può arrivare al 15%

## Intenzionalità

il livello minimo di riduzione dal 20% al 100% (esclusione)

.....dell'importo complessivo dei pagamenti diretti, che sono stati o dovrebbero essere erogati in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento.

.....dell'importo complessivo del sostegno, di cui all'articolo 36, a), punti i)-v), e Let. b), punti iv) e v), del che è stato o sarà erogato in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile di accertamento.



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!**

[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)

[sviris3@politicheagricole.gov.it](mailto:sviris3@politicheagricole.gov.it)



**REGIONE LIGURIA**

# **Il sistema delle riduzioni ed esclusioni PSR: il caso di infrazione degli impegni per le indennità compensative**

**Modalità di applicazione del DM 22  
dicembre 2009**

**Antonio FRATTARELLI**

***MiPAAF***

**Roma, 19 Aprile 2010**



# Esempio sulle indennità compensative. (1)

Supponiamo che un'azienda di 30 Ha ricada in un'area montana ed abbia i requisiti per ricevere l' "indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore di agricoltori di zone montane" (Misura 211 del PSR). Tra i vari obblighi di condizionalità, figura anche quello del mantenimento del pascolo permanente (Norma 4.1 su 20 Ha della SAU aziendale).



# Esempio sulle indennità compensative.<sup>(2)</sup>

Impegno Pascolo: Norma 4.1;

Baseline pertinente: Non c'è baseline perchè viene applicata la condizionalità e non un impegno che prevede un “avanzamento ambientale”; siamo, infatti, nel caso di un'indennità che compensa operazioni ordinarie (che, cioè, vengono comunque eseguite, sebbene con sofferenza economica) in un contesto più difficile a causa dell'altitudine.



# Esempio sulle indennità compensative. <sup>(3)</sup>

Per tali operazioni: -Misura 211 → €/Ha 80,00

Complessivamente, l'azienda riceve €/Ha 80,00  
x 30 Ha = 2400 €.

L'impresa ha violato l'impegno di condizionalità destinando i 20 ettari di pascolo permanente ad utilizzazioni forestali, contravvenendo all'art. 4 del Reg. (CE) 1122/2009.



# Esempio sulle indennità compensative.

(4)

Il riferimento normativo che sancisce la riduzione in oggetto è l'art. 71 del Reg. (CE) 1122/2009. La circolare AGEA ci fornisce gli elementi per la definizione della riduzione).

Analogamente alle modalità adottate per gli impegni del PSR, il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto=5) viene determinato in termini di gravità, entità e durata.



# Esempio sulle indennità compensative.

(5)

## Portata dell'infrazione:

il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie degli appezzamenti per i quali sono state riscontrate infrazioni.

## Classi di violazione:

➤ livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;



# Esempio sulle indennità Compensative. (6)

- livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;
- livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari, oppure sia presente un'infrazione agli impegni a) o b).



# Esempio sulle indennità Compensative. (7)

## Gravità dell'infrazione:

La gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse.

## Parametri di violazione:

1. coticco erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;
2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti, a meno che l'utilizzo dichiarato non sia quello di "pascolo magro";



# Esempio sulle indennità Compensative. (8)

3. presenza di porzioni di pascolo convertite in colture perenni od utilizzazioni forestali;
4. infrazione all'impegno b): porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS;
5. infrazione all'impegno verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 1122/09.



# Esempio sulle indennità Compensative. (9)

## Classi di violazione:

- livello basso: presenza di un parametro tra i primi 3;
- livello medio: presenza di due parametri tra i primi 3;
- livello alto: presenza di almeno 3 parametri o del solo parametro 4 o 5.



# Esempio sulle indennità Compensative. (10)

## Durata dell'infrazione:

L'estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione preesistente.

In conseguenza di ciò, l'indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri.

Si avrà pertanto livello:

- basso: portata e gravità al livello basso;
- medio: portata o gravità al livello medio o alto;
- livello alto: portata e gravità al livello alto.



# Esempio sulle indennità Compensative. (11)

## ***Calcolo indici:***

Gravità: rilevamento di un solo parametro tra i primi tre → Livello Basso (1)

Entità o portata: superficie infrazione superiore a 4 Ha (si tratta di 20 Ha di superficie) → Livello Alto(5)

Durata: poichè una delle altre due variabili assume un livello alto, allora → Livello Medio (3)



# Esempio sulle indennità Compensative. (12)

## Calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito viene effettuato facendo la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ( $>0,05$ ).



# Esempio sulle indennità Compensative.

(11)

Punteggio totale=9 Media=3; confrontando il “punteggio” relativo all’infrazione rilevata con la griglia che segue, risulta che la riduzione è pari al 3 %.

<b>Classe</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Riduzione %</b>
<b>I</b>	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	<b>1%</b>
<b>II</b>	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	<b>3%</b>
<b>III</b>	Uguale o superiore a 5,00	<b>5%</b>



# Esempio sulle indennità Compensative. (11)

La riduzione dell'indennità compensativa è del 3%, è da applicarsi al montante per MISURA a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006:

- Misura 211 → euro 2.400,00

Euro 2.400,00 X 3% = **72,00 euro di riduzione**

Pertanto, la somma risultante da tale riduzione sarà **2.400,00 - 72,00 = 2.328,00 euro**



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!**

[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)

[sviris3@politicheagricole.gov.it](mailto:sviris3@politicheagricole.gov.it)